



Presidenza del Consiglio dei Ministri

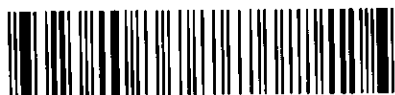
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Servizio studi e consulenza per il trattamento del personale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0056340 P-4.17.1.7.5

del 21/11/2011



6214805

Al Ministero dell'interno
Dipartimento pubblica sicurezza
Direzione centrale per le risorse umane
Via del Viminale, 1
00184 ROMA

Oggetto: art. 16, commi 9 e 10, d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 15 luglio 2011 – controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 333-A/9807.F.7/8336 del 27 ottobre 2011, con la quale si chiedono chiarimenti sul regime delle assenze per malattia dei pubblici dipendenti alla luce delle innovazioni introdotte dall'art. 16 del d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011. In particolare, si pongono dei quesiti circa la corretta interpretazione da attribuire al concetto di "giornata lavorativa" e circa le modalità di giustificazione qualora l'assenza per malattia avvenga per l'espletamento di prestazioni specialistiche.

Preliminarmente, si segnala che questo Dipartimento ha emanato in materia la circolare n. 10 del 1° agosto 2011, recante le modalità di svolgimento dei controlli medico-fiscali ed, in particolare, i casi nei quali l'amministrazione deve disporre per il controllo sulla malattia, il regime della reperibilità ai fini del controllo, le modalità di giustificazione dell'assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici e l'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina.

Per quanto riguarda l'obbligatorietà della richiesta della visita fiscale, il nuovo comma 5 dell'art. 55 *septies*, applicabile anche al personale della Polizia civile, prevede che *"Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando l'andamento complessivo del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative."* La norma non specifica cosa debba intendersi per giornate "non lavorative" e, cioè, se debba farsi riferimento ad un concetto di tipo solo oggettivo o anche di tipo soggettivo, vale a dire riferito pure alla particolare situazione del dipendente interessato. In proposito, considerato che – come noto e come dichiarato dalla disposizione – l'intento della previsione è quello di *"contrastare e prevenire l'assenteismo"*, ad avviso dello scrivente, la giornata lavorativa va individuata non solo in riferimento alle giornate festive e alla domenica, che di regola sono dedicate al riposo, ma anche all'articolazione del turno cui ciascun dipendente è assegnato, nonché alle giornate di permesso o ferie concesse.

In ordine poi all'assenza dovuta all'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (fermo restando che il dipendente potrà fruire di permessi o ferie anche in relazione alla durata della visita della prestazione o dell'esame), ad avviso dello scrivente, con la novella, anche in un'ottica di semplificazione, è stato modificato il regime del giustificativo, cosicché, al fine dell'imputazione dell'assenza a malattia, sarà sufficiente che il dipendente produca l'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione, a prescindere dalla circostanza che queste siano connesse ad una patologia in atto.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Antonio Naddeo

